

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brianza

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA
PROGETTAZIONE E FORNITURA DI UN SISTEMA
INTEGRATO DI ATTREZZATURE DI RILEVAZIONE/MISURA
TRASPORTATE DA UAS (DRONI)
PER L'ATS DELLA BRIANZA**

RT. 1 - OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la progettazione e la fornitura di un sistema collaudato e pronto all'uso a regime, costituito da **UAS (droni)** a pilotaggio remoto, conformi ai regolamenti europei e nazionali (ENAC) pertinenti e vigenti al momento del collaudo finale, e delle relative attrezzature trasportate (payload).

In particolare:

- Due apparati automatizzati uguali per il campionamento di acque e due UAS (Unmanned Aircraft System - Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto) per la raccolta di campioni di acque superficiali (schiume escluse) in bacini interni lacustri, per l'effettuazione di successive analisi di laboratorio finalizzate a valutare la loro idoneità alla balneazione secondo le norme e le metodiche tecniche vigenti al momento del collaudo finale, nonché l'effettuazione automatica di tutti i rilievi ambientali e strumentali nel punto di prelievo previsti dalle metodiche sopra citate.
- Due apparati automatizzati uguali e due UAS per la rilevazione della presenza di fibre di amianto affioranti da materiali realizzati in cemento amianto, posti in opera su coperture di diversa tipologia, per la verifica dello stato di degrado dei materiali e della matrice cementizia e la valutazione del rischio di rilascio di fibre nell'ambiente, mediante tecniche compatibili con le norme nazionali e regionali pertinenti in vigore al momento del collaudo finale.

L'appalto prevede inoltre:

- La fornitura delle procedure di volo adottate in conformità alla regolamentazione europea e nazionale per l'utilizzo di UAS vigente al momento del collaudo finale, della documentazione da presentare ad ENAC per le richieste di autorizzazioni e di quanto necessario per ottenerle, in funzione della tipologia di volo prevista, delle caratteristiche degli UAS e del relativo carico. Il volo deve poter essere effettuato anche nelle zone soggette a limitazioni per la categoria OPEN, previa autorizzazione ENAC: in sede di valutazione dell'offerta tecnica, costituirà criterio di preferenza la previsione di volo in categoria SPECIFICA rispetto a quella CERTIFICATA.
- Il collaudo POSITIVO è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni da parte di ENAC a seguito della presentazione della richiesta di autorizzazione al volo da parte dell'operatore (ATS Brianza) con la documentazione predisposta dal fornitore.
- La formazione del personale ATS per l'utilizzo del payload e degli UAS.
- La definizione dei materiali di consumo da utilizzare, la fornitura di tutti gli accessori e delle attrezzature complementari necessari per lo svolgimento dell'attività e al funzionamento dei payload.
- La fornitura di eventuali carrelli da agganciare ad autovetture o altri sistemi idonei di trasporto, conformi alle norme sulla circolazione stradale nel caso in cui le dimensioni delle attrezzature non consentissero il trasporto su un normale autoveicolo.
- La garanzia per eventuali difetti della fornitura per un periodo di 3 anni a decorrere dal collaudo finale con esito positivo.
- La garanzia di manutenzione delle attrezzature trasportate e degli UAS per un periodo di 3 anni a decorrere dal collaudo finale con esito positivo, con oneri a proprio carico di cui il fornitore deve tenere conto in fase di predisposizione dell'offerta economica.
- La fornitura di tutti i manuali in lingua italiana nonché di una copia nelle lingue originali degli eventuali fornitori e subfornitori stranieri.
- La fornitura di tutti i software applicativi necessari al funzionamento degli UAS e dei payload e la formazione per il personale ATS dedicato a queste funzioni.

Si riepiloga la principale normativa europea e nazionale vigente in tema di navigazione aerea, fermo restando che dovranno essere considerate tutte le successive modifiche e integrazioni pubblicate fino al momento del collaudo finale.

Norme EUROPEE

- Regolamento UE 2018/1139 sez. VII UAS
- Regolamento UE 2019/945 sistemi aeromobili senza equipaggio aggiornato al Regolamento UE 2020/1058 che introduce le categorie C5 e C6
- Regolamento UE 2019/947 norme per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio aggiornato dal Regolamento UE 2020/639 che modifica gli scenari
- Regolamenti UE 2020/746 - 2021/1166 - 2022/425 che definiscono le proroghe per l'entrata in vigore di alcune parti

- Regolamento di esecuzione UE 2023/203 della Commissione del 27 ottobre 2022 che stabilisce le regole per l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza.

Norme ITALIANE

- Codice della Navigazione Aerea (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato al decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, "Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110»
- Regolamento ENAC - UAS - IT
- Circolare ENAC ATM-09A - UAS-IT: CRITERI D'IMPLEMENTAZIONE E PROCEDURE PER ZONE GEOGRAFICHE
- "Pubblicazione di informazioni aeronautiche" Aeronautical Information Publication

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto 1: N. 2 UAS e N. 2 unità di attrezzatura trasportata (payload) per la raccolta di campioni di acque superficiali (schiume escluse) in bacini interni, **importo a base d'asta non superabile pari ad € 240.816,00;**

Lotto 2: N. 2 UAS e N. 2 unità di attrezzatura trasportata (payload) per la rilevazione della presenza di fibre di amianto, **importo a base d'asta non superabile pari ad € 320.816,00.**

L'importo complessivo a base d'asta **non superabile** dell'appalto è pari ad € **561.632,00** IVA esclusa.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Lotto 1

La fornitura comprende quanto di seguito descritto.

1. **Attrezzatura trasportata galleggiante per il prelievo di campioni di acqua (limitatamente a quanto necessario per la definizione dei parametri microbiologici e per il monitoraggio dei cianobatteri tossici) e l'effettuazione di rilievi strumentali ambientali pertinenti. L'attrezzatura trasportata deve essere conforme ai sottostanti requisiti.**

- a. Fase di progettazione, requisiti in ingresso per la progettazione:

- i. La normativa di riferimento per il campionamento delle acque è costituita da:
 1. D. Lgs. 116 del 30 maggio 2008 e s.m.i.
 2. D.M Min. salute del 30/03/2010 e s.m.i.
 3. Procedura ID 02529 "Campionamento di acque di balneazione" di ATS Brianza (per quanto pertinente con la trasformazione della procedura da manuale ad automatico) e s.m.i.
- ii. Definizione dei punti di prelievo in base alla normativa vigente:
 1. Il punto di prelievo è individuato dalle coordinate geografiche con latitudine e longitudine espressi in gradi decimali in sistema di riferimento ETRS89.
 2. Il prelievo deve essere eseguito tra le ore 9.00 e le 16.00 in un punto in cui la profondità è compresa tra 80 e 120 cm (pertanto deve essere presente uno strumento per misurare la profondità).
 3. Per il campionamento microbiologico il prelievo deve essere eseguito a 30 cm dal pelo dell'acqua.
 4. Per la valutazione dei Cianobatteri il campionamento deve essere eseguito a 10 cm dal pelo dell'acqua.
- iii. Tipologia di campionamento da effettuare
 1. Per analisi microbiologiche, il campionamento prevede la raccolta di 1 litro (minimo 0,5 l) di acqua in condizioni di sterilità, utilizzando recipienti di plastica o vetro. In caso prelievo in diversi punti, deve essere esclusa la contaminazione di prelievi successivi senza necessità di sterilizzare il sistema di prelievo.
 2. Per la determinazione delle tossine di cianobatteri, il campionamento riguarda la raccolta di 3 campioni, ciascuno di 1 litro, in contenitori scuri.

- iv. I recipienti sono dotati di etichette che individuano in modo univoco il campione, le misure strumentali effettuate devono essere registrate in file in formato esportabile per la successiva stampa del verbale in abbinamento ai codici dell'etichetta. Le misure da effettuare per ogni punto di campionamento comprendono:
 - 1. Profondità nel punto di prelievo
 - 2. Ora e giorno di effettuazione
 - 3. Temperatura dell'aria e dell'acqua
 - 4. Valore di ossigeno disciolto nell'acqua
 - 5. Valore di pH dell'acqua
 - 6. Trasparenza espressa in cm utilizzando il disco di Secchi (o altra metodica eventualmente approvata preventivamente dalle Autorità competenti.
 - 7. Velocità e direzione del vento (m/s)
 - 8. Corrente superficiale: intensità (m/s) e direzione in gradi rispetto al Nord
 - 9. Deve essere effettuata ripresa fotografica del punto di prelievo per escludere la presenza di schiume.
- v. Il peso massimo dell'attrezzatura deve essere compatibile con il trasporto effettuato mediante UAS e comunque non superiore a 10 Kg, incluse eventuali batterie trasportate. Tale peso può essere incrementato fino a 15 kg purché compatibile con la capacità di trasporto del UAS; a parità di prestazioni, il peso inferiore sarà considerato criterio preferenziale dal punto di vista ergonomico.
- vi. Il baricentro del sistema di prelievo deve essere posizionato in modo da essere compatibile con il trasporto con UAS.
- vii. Grado di protezione IP per effettuare le operazioni anche in caso di pioggia, comunque non inferiore a quella del UAS.

b. Fasi di progettazione, produzione e fornitura dell'apparato in due esemplari:

- i. Approvazione da parte di ATS Brianza delle procedure adottate e del relativo progetto; la produzione di un prototipo potrà essere attuata soltanto dopo la suddetta approvazione.
- ii. Produzione di un primo prototipo.
- iii. A seguito della valutazione positiva della funzionalità del prototipo, dovrà essere realizzato e fornito un secondo esemplare, uguale al primo, del sistema di campionamento.
- iv. Sistema di alimentazione:
 - 1. L'attrezzatura di prelievo deve essere dotata di alimentazione autonoma per l'effettuazione automatica delle operazioni e per la registrazione dei dati.
 - 2. Il sistema di ricarica di eventuali batterie deve essere compreso nella fornitura, assieme ad un numero di batterie sufficienti ad effettuare almeno 30 prelievi in un giorno senza necessità di ricaricare immediatamente le batterie utilizzate.

2. UAS

- a. Fornitura di due UAS e di due radiocomandi dotati dei requisiti necessari per svolgere la missione con il payload sopra indicato.
- b. Gli UAS in ogni caso dovranno essere conformi ai regolamenti europei e nazionali vigenti per il tipo di missione da svolgere. Il collaudo favorevole della fornitura è subordinato all'approvazione della richiesta di autorizzazione da parte di ATS ad ENAC, presentando la documentazione prodotta dal fornitore, incluso il manuale delle operazioni e la valutazione dei rischi se prevista.
- c. L'autonomia di volo deve essere tale da condurre in sicurezza le operazioni in relazione al tempo necessario per i campionamenti effettuati dalle attrezzature trasportate.
- d. In caso di alimentazione elettrica, deve essere fornito anche il sistema di ricarica.
- e. Nell'ipotesi del punto precedente, deve essere compreso nella fornitura un numero di batterie sufficienti ad effettuare campionamenti di acque di balneazione in 30 punti.
- f. Se la categoria di volo da far autorizzare ad ENAC, in base alle caratteristiche dell'ambiente e del UAS, lo prevede, la fornitura comprende anche la strumentazione radio e i relativi accessori per le comunicazioni aeronautiche.

- g. Il UAS deve possedere come minimo, indipendentemente da quanto sopra, i seguenti requisiti:
- i. Carico trasportato non inferiore a 10 Kg (comunque non inferiore a quello dell'attrezzatura trasportata se ha un peso superiore a 10 kg)
 - ii. Autonomia minima 45 minuti
 - iii. Distanza operativa dal radiocomando minima 2 Km
 - iv. Possibilità di conduzione del volo in BVLOS e a waypoint
 - v. Sistema di rilevazione di ostacoli in tutte le direzioni
 - vi. Telecamera per visualizzazione del contesto operativo
 - vii. Possibilità di operare anche in caso di pioggia
 - viii. Resistenza al vento almeno 12 m/s

3. Altri requisiti

Il payload o l'UAS devono essere dotati di sistemi di avviso luminoso o sonoro per tenere a distanza le persone non informate.

Lotto 2

La fornitura comprende quanto di seguito descritto.

1. Attrezzatura trasportata per rilevazione amianto

L'attrezzatura trasportata deve essere conforme ai sottostanti requisiti.

a. Fase di progettazione, requisiti in ingresso per la progettazione:

- i. La principale normativa di riferimento per le rilevazioni di amianto è costituita da:
1. Legge 257/92 e s.m.i.
 2. D.M. 06/09/1994 e s.m.i.
 3. Piano Regionale Amianto Regione Lombardia DGR 8/1526 del 22 dicembre 2005 e s.m.i.
 4. DDG Lombardia 13237 del 18.11.2008 Approvazione del «Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto» e s.m.i.

ii. Definizione dei requisiti:

1. L'attrezzatura trasportata dovrà effettuare la caratterizzazione delle fibre di amianto e la valutazione della friabilità di cui al punto D dell'allegato tecnico alla predetta DDG, mediante evidenziazione fotografica di affioramento delle fibre dalla matrice cementizia.
2. Tale valutazione potrà essere effettuata mediante:
 - a. Esame ravvicinato del materiale con camera ultraspettrale, rilevando gli assorbimenti caratteristici nella regione SWIR da parte dei minerali di amianto; riferimento bibliografico:
 - i. ISSN: 2241-3138. - Bonifazi G., Capobianco G., & Serranti S. (2018), "Asbestos containing materials detection and classification by the use of hyperspectral imaging", Journal of hazardous materials, 344, 981-993.
 - ii. INAIL 2020 - FactSheet Riconoscimento amianto Bando di Ricerca in Collaborazione INAIL (BRIC ID 58)
 - b. Altra metodica appropriata e scientificamente validata e approvata dalle Autorità competenti (Regione Lombardia).
 - c. Il metodo utilizzato deve consentire di accertare la presenza e la composizione di materiali contenenti amianto, nonché la presenza di fibre affioranti e il degrado della matrice, osservando, durante il rilievo, la norme a tutela dell'ambiente e delle persone (Legge 257/92, il DM 06/09/1994 e relative norme di applicazione nazionali e regionali, e il D. Lgs 81/08).
3. Tipologia di copertura su cui sarà effettuata la valutazione:

l'attrezzatura, da posizionare in copertura mediante UAS, dovrà essere in grado di effettuare la rilevazione su coperture piane, inclinate, curve, a shed, a cupola e con le inclinazioni tipiche dell'area geografica

lombarda. Dovrà inoltre essere in grado di valutare altri manufatti (vasche etc.) se presenti superfici orizzontali o inclinate accessibili.

4. Caratteristiche della rilevazione:
per ogni copertura devono essere previsti diversi punti di rilevazione mediante spostamento effettuato dal UAS o da attrezzatura semovente.
 5. Sistema di illuminazione: se richiesto dall'attrezzatura per l'analisi ultraspettrale, il sistema dovrà essere dotato del sistema di illuminazione ed eventualmente di mascheramento per la luce solare.
Il peso massimo dell'attrezzatura deve essere compatibile con il trasporto effettuato mediante UAS e comunque non superiore a 10 Kg, incluse eventuali batterie trasportate. Tale peso può essere incrementato fino a 15 kg purché compatibile con la capacità di trasporto del UAS; a parità di prestazioni, in sede di valutazione delle offerte tecniche il peso inferiore sarà considerato criterio preferenziale dal punto di vista ergonomico.
 6. Il baricentro del sistema di rilevazione deve essere posizionato in modo da essere compatibile con il trasporto con UAS.
- b. Fasi di progettazione, produzione e fornitura dell'apparato in due esemplari:
- i. Approvazione da parte di ATS Brianza delle procedure adottate e del relativo progetto; la produzione di un prototipo potrà essere attuata soltanto dopo la suddetta approvazione.
 - ii. Produzione di un primo prototipo.
 - iii. A seguito della valutazione positiva della funzionalità del prototipo, dovrà essere realizzato e fornito un secondo esemplare, uguale al primo, del sistema di rilevamento.
 - iv. Sistema di alimentazione:
 1. L'attrezzatura di rilevamento deve essere dotata di alimentazione autonoma per l'effettuazione automatica delle operazioni e per la registrazione dei dati.
 2. Il sistema di ricarica di eventuali batterie deve essere compreso nella fornitura, assieme ad un numero di batterie sufficienti ad effettuare rilievi in almeno 10 punti della stessa copertura, senza necessità di ricaricare immediatamente le batterie utilizzate.

2. UAS

- a. Fornitura di 2 UAS e di due radiocomandi dotati dei requisiti necessari per svolgere le missioni con il payload sopra indicato.
- b. Gli UAS in ogni caso dovranno essere conformi ai regolamenti europei e nazionali vigenti per il tipo di missione da svolgere. Il collaudo favorevole della fornitura è subordinato all'approvazione della richiesta di autorizzazione da parte di ATS ad ENAC, presentando la documentazione prodotta dal fornitore, incluso il manuale delle operazioni e la valutazione dei rischi se prevista.
- c. L'autonomia di volo deve essere tale da condurre in sicurezza le operazioni in relazione al tempo necessario per le rilevazioni effettuate dalle attrezzature trasportate.
- d. In caso di alimentazione elettrica, deve essere fornito anche un sistema di ricarica.
- e. Nell'ipotesi del punto precedente deve essere compreso nella fornitura un numero di batterie sufficienti ad effettuare rilievi di amianto in 10 punti della stessa copertura, senza necessità di ricaricare immediatamente le batterie utilizzate.
- f. Se la categoria di volo da far autorizzare ad ENAC, in base alle caratteristiche dell'ambiente e del UAS, lo prevede, la fornitura comprende anche la strumentazione radio e i relativi accessori per le comunicazioni aeronautiche.
- g. Il UAS deve possedere come minimo, indipendentemente da quanto sopra, i seguenti requisiti:
 - i. Carico trasportato non inferiore a 10 Kg (comunque non inferiore a quello dell'attrezzatura trasportata se ha un peso superiore a 10 kg)
 - ii. Autonomia minima 45 minuti
 - iii. Distanza operativa dal radiocomando minima 2 Km
 - iv. Possibilità di conduzione del volo in BVLOS e waypoint
 - v. Sistema di rilevazione di ostacoli in tutte le direzioni
 - vi. Telecamera per visualizzazione del contesto operativo
 - vii. Possibilità di operare anche in caso di pioggia
 - viii. Resistenza al vento almeno 12 m/s

3. Altri requisiti

Il payload o l'UAS devono essere dotati di sistemi di avviso luminoso o sonoro per tenere a distanza le persone non informate.

TRASPORTO, CONSEGNA, COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Le attività di consegna dei sistemi si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, messa in esercizio, collaudo, asporto dell'imballaggio e formazione degli operatori.

La consegna e il collaudo finale dovranno essere effettuati entro il 31/12/2026, o entro la data migliorativa indicata nell'offerta tecnica.

Si prevedono i seguenti stati di avanzamento:

1. Presentazione del progetto dei payload per l'effettuazione dei campionamenti/rilevazioni e delle relative procedure, entro 18 mesi o entro la data migliorativa indicata nell'offerta tecnica, dalla comunicazione dell'aggiudicazione.
2. Realizzazione e collaudo del prototipo entro 6 mesi, o entro la data migliorativa indicata nell'offerta tecnica, dall'approvazione del progetto da parte di ATS Brianza.
3. Fornitura del secondo esemplare del prototipo, degli UAS e di tutte le altre forniture precedentemente indicate entro 6 mesi, o entro la data migliorativa indicata nell'offerta tecnica, dal collaudo con esito positivo del prototipo. La strumentazione dovrà essere consegnata presso una delle sedi di ATS Brianza previo accordo con la Struttura competente.

Collaudo

Si prevedono:

1. Collaudo intermedio mediante verifica delle caratteristiche (dimensioni, peso etc.), delle funzionalità e della corretta effettuazione dei campionamenti/rilievi secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto dei payload.
2. Collaudo finale mediante effettuazione di missioni di volo approvate da ENAC per entrambe le tipologie di campionamento/rilievo.

Al termine delle attività di collaudo, l'appaltatore rilascerà i certificati di conformità alle normative vigenti dei sistemi forniti, i certificati di conformità strumentali e le schede di sicurezza del materiale accessorio eventualmente fornito, garantendone il loro aggiornamento in tempo reale, ai sensi della Normativa Europea vigente.

Durante la fase di collaudo, la competente Struttura dell'ATS può riservarsi di verificare specifiche caratteristiche tecniche del sistema oggetto di gara.

Il sistema al termine del collaudo dovrà risultare in condizioni idonee a garantire il corretto e completo funzionamento.

Successivamente, l'Appaltatore sarà tenuto a prestare le necessarie assistenze nel rigoroso rispetto delle condizioni e dei tempi previsti dal presente capitolato.

La fornitura oggetto del presente capitolato deve essere accettata dall'ATS.

Il sistema si intenderà accettato solo ad esito positivo del collaudo finale, effettuato in contraddittorio tra l'ATS e l'Appaltatore, a seguito di autorizzazione rilasciata da ENAC.

L'appaltatore dovrà procedere alla sostituzione e al contestuale ritiro dell'attrezzatura, se dichiarata non accettabile.

Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di consegna i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e accertati dall'ATS contraente; in tal caso la comunicazione dell'evento deve essere effettuata entro due giorni dal suo verificarsi, a mezzo PEC

Oltre a quanto specificatamente indicato in precedenza, l'Aggiudicatario dovrà fornire, a propria cura e spese, se necessario, tutti i supporti impiantistici, strutturali, elettrici ed informatici indispensabili al funzionamento della strumentazione.

Controllo del funzionamento

L'ATS si riserva di procedere a verifiche dei livelli prestazionali dichiarati in sede di gara per la fornitura oggetto del presente appalto.

Delle modalità e dei tempi di esecuzione di tali verifiche verrà data all'Appaltatore tempestiva comunicazione, con facoltà per lo stesso di assistervi, presenziando con propri rappresentanti appositamente incaricati.

Qualora dalle suddette verifiche emergano condizioni che risultino differire da quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara d'appalto, lo stesso Appaltatore sarà tenuto alla conseguente immediata modifica delle condizioni operative per adeguarle all'offerta, il tutto senza variazione alcuna delle condizioni economiche determinate al momento dell'aggiudicazione.

Il positivo riscontro di quanto sopra determinato non esclude la facoltà per l'ATS di rivalsa in relazione a possibili danni.

La non ottemperanza ai suddetti obblighi diverrà motivo di immediata risoluzione del rapporto per colpa dell'Appaltatore, con tutte le conseguenze al riguardo previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

FORMAZIONE

La formazione del personale ATS per l'utilizzo degli UAS, del payload e degli UAS dovrà essere fornita prima del collaudo finale riguardo agli argomenti previsti dal presente Capitolato.

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

L'Appaltatore dovrà fornire assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie a garantire prestazioni ai massimi livelli funzionali del sistema stesso, incluse parti di ricambio originali degli strumenti, nonché prevedere un intervento di manutenzione ordinaria a seguito di richiesta telefonica, formalizzata anche a mezzo e-mail da parte del personale di ATS Brianza e interventi di assistenza tecnica, con risoluzione del problema nella tempistica successivamente descritta.

Deve essere compresa nell'appalto per 3 anni a decorrere dalla data del collaudo finale.

Sono richiesti manuali d'uso e di manutenzione in lingua italiana.

L'offerta dovrà essere riferita ad un sistema completo che risponda compiutamente ai requisiti richiesti nel presente Capitolato ed alle norme vigenti in materia di sicurezza ed antinfortunistica.

Segnalazione guasti

Gli operatori ATS della Brianza, con le modalità previste dal presente Capitolato, dovranno essere in grado di segnalare autonomamente guasti e o disservizi riguardanti il sistema fornito e i relativi servizi.

L'attività di accettazione delle segnalazioni di disservizio dovrà essere attivo tutti i giorni lavorativi da lunedì a venerdì, per l'orario minimo compreso fra le 8.30 e le 17.30 con un numero telefonico dedicato e con personale qualificato.

Interventi on-site

Per le attività di intervento on-site di ripristino del guasto, le strutture operative dell'Appaltatore dovranno operare secondo il seguente orario di copertura: 8.30 - 17.30 feriali.

La ditta dovrà fornire la disponibilità di un tecnico in grado di dare soluzioni telefoniche al cliente entro la stessa giornata e la possibilità di assistenza specialistica.

In particolare l'Appaltatore dovrà garantire, a seguito di richiesta telefonica, formalizzata anche a mezzo e-mail o fax da parte del personale di ATS, interventi di assistenza tecnica entro 16 ore lavorative successive alla chiamata, per interventi relativi a malfunzionamento o guasti bloccanti (si intende per guasto bloccante la condizione di impossibilità di utilizzare lo strumento per l'effettuazione dei campionamenti/rilevazioni).

Qualora la ditta non rispettasse i suddetti termini, si applicheranno le penali previste dall'art. 6 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

Recapito dell'appaltatore ai fini del ricevimento chiamate assistenza

L'Appaltatore dovrà rendere disponibile all'ATS della Brianza, contestualmente al collaudo o durante la formazione, una o più modalità operative sicure che consentano al personale indicato ed autorizzato dall'ATS, di segnalare guasti e o disservizi e di monitorare lo stato dei guasti e o disservizi segnalati.

La settimana lavorativa si intende definita con riferimento ai giorni da lunedì e venerdì compresi, 8 ore al giorno dalle 8.30 - 17.30 con esclusione pertanto del sabato e delle giornate festive.

SOFTWARE PER LA RIELABORAZIONE DEI DATI

Il software dovrà avere le caratteristiche necessarie per l'effettuazione delle attività descritte nell'art. 2 del presente Capitolato, con riferimento al lotto per cui il concorrente partecipa alla procedura di gara.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e la consegna, compreso il collaudo finale con esito positivo, dovranno essere effettuati entro il 31/12/2026.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ATS

L'ATS si impegna a:

- a) fornire tutti i supporti di conoscenza tesi all'ottimale espletamento della fornitura;
- b) individuare un referente ed a comunicarne il nominativo alla ditta aggiudicataria.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si obbliga ad adottare durante l'esecuzione della fornitura tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità delle persone impiegate per la fornitura, nonché dei terzi.

Ogni responsabilità nel caso di infortunio o di danni di ogni genere che potranno occorrere al personale impiegato per la fornitura o a terzi, per fatto imputabile all'appaltatore ed al proprio personale durante l'espletamento della fornitura, sarà imputato all'appaltatore medesimo, restandone completamente sollevata l'ATS nonché il personale della stessa preposto alla sorveglianza del contratto.

L'esecuzione della fornitura è a totale rischio e responsabilità dell'appaltatore il quale è direttamente responsabile delle eventuali manomissioni, rotture, sottrazioni, danni di ogni genere arrecati all'ATS o a terzi, dovuti a fatto proprio o del proprio personale, danni che pertanto si obbliga a risarcire completamente.

I danni arrecati colposamente saranno formalmente contestati all'appaltatore. Qualora le giustificazioni non siano accolte e l'appaltatore non abbia provveduto alla riparazione degli stessi nel termine impostogli, vi provvederà direttamente l'ATS, addebitando le spese all'appaltatore e irrogando altresì allo stesso una penale aggiuntiva secondo quanto previsto di seguito all'art. 6.

L'appaltatore dovrà essere adeguatamente assicurato contro i danni a cose o persone che fossero arrecati dallo stesso e dal proprio personale nell'espletamento della fornitura, successivamente alla messa in esercizio della strumentazione.

L'Aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente ogni documentazione richiesta dall'ATS con riferimento all'esecuzione della fornitura, compresa copia della polizza di assicurazione contro i rischi di Responsabilità Civile Terzi stipulata per il presente appalto.

ART. 6 - CONTROLLO DELLA FORNITURA E PENALI

Arbitro esclusivo della regolarità della fornitura è il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Qualora dai controlli effettuati si dovessero rilevare ritardi, irregolarità e/o non conformità al presente capitolato di qualsiasi genere, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Per eventuali inadempienze rilevate dal DEC potrà essere applicata, in conformità a quanto prescritto dall'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Le penali non potranno in ogni caso superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La penale applicata verrà decurtata dall'importo della prima fattura utile, successivamente al mese in cui si è verificata l'inadempienza. L'ATS si riserva la possibilità di aumentare le predette penali, commisurandole alla gravità dell'irregolarità.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Per le inadempienze contestate, l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione che verrà effettuata dall'ATS a mezzo PEC. Qualora, a giudizio dell'ATS le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate.

ART. 7 - SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto in materia di subappalto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., il subappalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione del contratto.

Si precisa che il subappalto non comporta alcuna variazione degli obblighi dell'Aggiudicatario, il quale resta l'unico responsabile nei confronti dell'ATS, anche per le prestazioni subappaltate e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può costituire, a sua volta, oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e nel caso in cui sia stato formalmente richiesto dal concorrente, l'ATS potrà, previa verifica dei requisiti del subappaltatore, che saranno analoghi a quelli di ammissione alla gara e, a propria completa discrezione, autorizzare il subappalto.

A tal fine l'Aggiudicatario dovrà depositare presso l'ATS, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio del sub-appalto, l'istanza di autorizzazione alla quale dovrà essere allegato il contratto di subappalto.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa comunque riferimento alle norme di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 8 TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i. e pertanto dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni eseguite, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

La ditta si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, per garantire, in conformità al D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni e l'incolumità delle persone addette alle stesse, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Dati forniti dall'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, l'ATS, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali forniti dall'Appaltatore per iscritto (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016).

L'ATS garantisce che il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg. 2016/679)

Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016), nominato dall'ATS della Brianza con delibera del Direttore Generale n. 664 del 16.11.2020, è il Dr. Luigi Recupero della Società LTA SRL con sede in 00193 Roma (RM), Via della Conciliazione, 10, che può essere contattato ai seguenti recapiti: e-mail: protocollo@ats-brianza.it – PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it.

Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016)

Tutti i dati personali e particolari comunicati dal soggetto Interessato saranno trattati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti dell'Azienda;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati come segue:

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati é riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva e secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia;
- a enti, professionisti, società o altre strutture incaricate dall'ATS per i trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento delle attività economiche dell'ATS, anche per finalità di recupero credito;
- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere.

Dati forniti dall'ATS.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui dovesse venire in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore assume pertanto l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del contratto, con l'obbligo di garantire la massima riservatezza, secondo quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679.

Il Referente individuato dall'Appaltatore per l'esecuzione del presente contratto viene individuato come Responsabile del procedimento ai fini del presente articolo.

Il Fornitore è inoltre responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza sopra citati.

In caso di violazione dei suddetti obblighi, l'ATS avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ATS.

ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri ad esclusione dell'IVA.

La fatturazione verrà effettuata secondo le seguenti modalità con ordinativi emessi in base allo stato di avanzamento:

- 15% dell'importo complessivo offerto, all'atto dell'approvazione da parte di ATS Brianza del progetto e delle procedure del prototipo;
- 20% dell'importo complessivo offerto, all'esito positivo del collaudo intermedio del prototipo;
- Il restante 65% a seguito del collaudo finale, con esito positivo.

Agli ordinativi emessi dovranno corrispondere specifiche e separate fatturazioni che la Ditta aggiudicataria invierà all'ATS.

Gli ordini di acquisto saranno effettuati dall'ATS esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini d'Acquisto (NSO) ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7.12.2018 e successive modificazioni in materia di ordini elettronici. Si segnala che sul portale della Ragioneria Generale dello Stato sono disponibili le regole tecniche di funzionamento di NSO nonché i riferimenti normativi e altre informazioni utili.

Le fatture dovranno riportare espressamente i seguenti elementi oltre ai riferimenti dell'ordinativo di fornitura emesso dall'ATS:

- codice IPA: atsmb
- codice univoco ufficio: 1HV00X
- nome ufficio: 311-Uff_Fattelet-Monza
- codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 09314190969
- Partita IVA: 09314190969

Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG).

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Dette informazioni sono le seguenti:

- Data e numero ordinativo d'acquisto

- Data e Numero DDT per i beni consegnati con tale documento (associato a ciascuna riga fattura)
- Totale documento
- Codice fiscale

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati.

L'ATS procederà alla liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le eventuali somme delle quali l'Aggiudicatario fosse debitore.

Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le prestazioni eseguite secondo le modalità di cui al presente Capitolato e in conformità agli ordinativi emessi.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti avverrà entro trenta giorni dall'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'ATS, della regolare esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dispone per l'accertamento di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ATS di regolare fattura.

ART. 11 DEPOSITO CAUZIONALE.

A garanzia delle obbligazioni assunte e della regolarità dell'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Se la ditta è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, la cauzione definitiva sarà ridotta del 50%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente quanto segue:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile;
3. l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e la mancata costituzione della medesima determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ATS che affiderà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto inerente alla fornitura oggetto del presente capitolato.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS. È fatto salvo l'esperimento di qualsiasi altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

È facoltà dell'ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

ART. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA.

Ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 l'Appaltatore è tenuto ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale utilizzando conto correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'Aggiudicatario dovrà pertanto comunicare all'ATS gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché qualsiasi variazione dovesse intervenire successivamente.

In tutti i casi in cui siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o di Poste italiane Spa, il contratto con l'Appaltatore è immediatamente risolto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Fatto salvo quanto previsto in altre clausole dal presente Capitolato, l'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta mediante P.E.C., in tutti i casi previsti dall'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici e nei seguenti casi:

- abbandono dell'appalto, anche parziale, salvo che per causa di forza maggiore;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità delle prestazioni;

- mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS;
- deposito avverso l'Aggiudicatario di ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta;
- cessione del contratto, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- violazioni a norme e principi del Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici, del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013, del Codice di comportamento e dal Piano Triennale Anticorruzione adottati dall'ATS e pubblicati sul proprio sito internet;
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio incapacità giuridica o inidoneità all'esecuzione della fornitura);
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione della fornitura da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'ATS);
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 c. 9 - bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della garanzia fideiussoria oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare la fornitura ad altra Ditta.

Resterà a carico della Ditta inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro onere o danno comunque derivante all'ATS a causa dell'inadempienza.

ART. 14 RECESSO UNILATERALE.

L'ATS ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice mediante P.E.C., in particolare nei seguenti casi:

- giusta causa;
- attivazione durante la vigenza del rapporto contrattuale di una convenzione da parte di CONSIP o di A.R.I.A. Spa avente ad oggetto la fornitura di cui al presente capitolato;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di competenza e modalità di erogazione della fornitura oggetto del presente Capitolato da parte dell'Agenzia;
- mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento di ATS o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività.

L'Aggiudicatario dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire la fornitura la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'ATS medesima, provocare danno alla stessa.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, purché eseguito correttamente ed a regola d'arte, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C..

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ATS ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applicano anche in tale ipotesi di recesso il secondo e il terzo comma del presente articolo.

Non è consentito il recesso da parte dell'Aggiudicatario.

ART. 15 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta Aggiudicataria, l'ATS avrà diritto di pretendere la prosecuzione del contratto sia da parte della Ditta in liquidazione, che da parte della Ditta subentrante.

In caso di fallimento, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'ATS di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati, per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti.

ART. 16 CLAUSOLE DI LEGALITÀ.

L'aggiudicatario è tenuto a conformarsi, nell'esecuzione delle proprie attività a quanto sancito dall'art. 53, c. 16 del D. Lgs. 165/01, con riferimento sia ai propri dipendenti che ai propri collaboratori, impegnandosi a tenere comportamenti conformi anche alle disposizioni che saranno eventualmente emanate nel corso di vigenza del rapporto contrattuale.

Il fornitore si impegna inoltre a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori quanto prescritto sia dal Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 che da quello adottato dall'ATS, nonché quanto previsto dal piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dalla stessa e pubblicato sul sito internet aziendale.

Il partecipante alla procedura si impegna infine a rispettare quanto prescritto dal Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici, approvato con DGR n° 1751 del 17 giugno 2019, allegato al presente Capitolato.

Detto Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione Contraente, il/i concorrente/i e l'aggiudicatario/gli aggiudicatari, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell'espletamento ed in occasione della presente procedura e della stipula ed esecuzione del/i rispettivo/i contratto/i.

Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto.

L'Aggiudicatario è pertanto consapevole che l'eventuale inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti ivi previsti costituisce causa espressa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fermo restando che l'ATS si riserva il diritto di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno patito per la lesione della sua immagine ed onorabilità, oltre all'applicazione di ulteriori sanzioni ove previste nei documenti stessi.

L'ATS della Brianza crede nei valori etici e nella legalità quali strumenti imprescindibili per prevenire la corruzione e ogni forma di scorretta amministrazione. Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, è la Dott.ssa Celestina Rusconi, contattabile al seguente indirizzo mail: responsabile.anticorruzione@ats-brianza.it.

ART. 17 CLAUSOLA T & T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo degli strumenti.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "Norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 (Allegato 2 al presente Capitolato da considerarsi parte integrante e sostanziale delle disposizioni contrattuali; per la comunicazione delle informazioni si rinvia alla "Scheda T & T - Affidamento di sub-contratto", Allegato 3 e relative istruzioni per la compilazione di cui all'Allegato 4 al presente Capitolato Speciale).

L'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 18 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di affidamento relativa alla fornitura oggetto del presente capitolato è la Dott.ssa Viviana Virgilio, Dirigente Amministrativo dell'ATS della Brianza.

ART. 19 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di pubblicazione del bando di gara, nonché quelle per la stipulazione del contratto d'appalto, per la predisposizione delle copie in bollo del contratto stesso, nonché dei documenti che ne fanno parte integrante, nel numero necessario e secondo l'occorrenza dell'ATS.

ART. 20 FORO COMPETENTE.

Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Foro competente per qualsiasi controversia o contestazione esclusivamente il Foro di Monza, escludendo espressamente la competenza di altri Fori. Nelle more di un eventuale giudizio, il Fornitore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto; in caso contrario l'ATS avrà facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, riservandosi in ogni caso la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 21 NORME FINALI.

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato. Per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia di pubblici contratti. In ogni caso sono fatte salve tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in ottemperanza a disposizioni di legge che dovessero intervenire, sia prima dell'aggiudicazione che nel corso del contratto.

Il presente capitolato speciale d'appalto si compone di n. 21 articoli redatti complessivamente su 15 pagine.

Letto, confermato, accettato e sottoscritto

Data

firma digitale per accettazione

Allegati

- All. 1 - Patto di Integrità
- All. 2 - Norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità
- All. 3 - Scheda T & T - Affidamento di sub-contratto
- All. 4 - Compilazione della Scheda T & T